

Luzzatti, *relatore*. Io crederei dunque che ne usciremmo meglio con questa formula:

“ È vietato ai direttori generali dei due Banchi di fare operazioni di sconto e anticipazioni, » e fermarsi qui. Questo vuol dire che quando dovranno farsi si faranno con quelle norme regolari che sono determinate dagli statuti e dai regolamenti. Spero che anche il Governo vorrà accettare una formula simigliante.

Miceli, *ministro di agricoltura e commercio*. Accetto la formula della Commissione che toglie qualunque dubbio.

Presidente. Allora diremo in questo modo:

“ Art. 7 bis. È vietato ai direttori generali dei due Banchi di concedere sconti e anticipazioni. » Sta bene così?

Luzzatti, *relatore*. Benissimo!

Presidente. Pongo a partito questo articolo 7 bis. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 8. I delegati del Consiglio generale e i censori non devono intervenire nelle Commissioni di sconto. La composizione di queste è stabilita secondo le norme del regolamento.

“ Queste norme, che andranno subito in vigore, si presenteranno al Parlamento per esser convertite in legge dopo aver sentito il Consiglio centrale d'amministrazione dei Banchi e il Consiglio generale. »

L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di parlare.

Di San Giuliano. Per far guadagnar tempo alla Camera, se l'onorevole ministro e la Commissione accettano il mio emendamento, mi asterrò dallo svolgerlo; in caso contrario sarò costretto a dire le ragioni per cui l'ho presentato.

Presidente. Ma allora perde la sua volta.

Di San Giuliano. Interrompeva un momento per sapere se la Commissione e il ministro accettavano.

Miceli, *ministro di agricoltura e commercio*. Ma quale è la proposta dell'onorevole Di San Giuliano?

Presidente. Svolga, svolga il suo emendamento.

Di San Giuliano. Il mio emendamento lascia indesa la questione sul non intervento dei delegati del Consiglio generale e dei censori nelle Commissioni di sconto. Esso lascia al Governo l'agio di riesaminare e decidere questa quistione.

Presidente. Lo svolga.

Di San Giuliano. La Camera mi terrà conto della buona intenzione che aveva di risparmiarle lo svolgimento, e quindi, pur proponendomi di

essere brevissimo, invoco le circostanze attenuanti.

Presentemente, secondo lo statuto del Banco di Sicilia, che in questo differisce dallo statuto del Banco di Napoli, le Commissioni di sconto si compongono nel modo seguente. Ne fanno parte il direttore locale, il delegato del Consiglio generale, il quale non fa parte delle Commissioni di sconto del Banco di Napoli, e tre commercianti scelti sopra una lista di 12 persone proposte annualmente dalle Camere di commercio delle città dove le sedi del Banco hanno residenza.

I direttori hanno il diritto del veto, ed i Consigli d'amministrazione locali sono in facoltà di scegliere i componenti della Commissione di sconto sulla lista dei 12 commercianti, cambiandoli di mese in mese, o mantenendo quelli che preferiscono.

Il ministro e la Commissione propongono che il delegato del Consiglio generale non faccia più parte delle Commissioni di sconto e domandano di poter riformare col regolamento le norme relative alla composizione delle Commissioni di sconto anzidette.

L'onorevole Di San Donato m'interrompe con l'osservarmi che pel Banco di Napoli quest'intervento del delegato del Consiglio generale non c'è; questo l'avevo detto anch'io. Ebbene qui ci si propone di rendere lo statuto del Banco di Sicilia eguale per questa parte a quello del Banco di Napoli.

Questa proposta di riforma ha sollevato un certo malcontento nel ceto commerciale dell'isola di Sicilia.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ricorda che una Commissione della Camera di commercio di Catania si recò da lui ad esporgli le ragioni per le quali avrebbe desiderato che egli avesse rinunciato a questa innovazione.

Il motivo principale pel quale desidererei che il ministro non insistesse è il seguente: il delegato del Consiglio generale rappresenta nella Commissione di sconto l'elemento elettivo e gli interessi del commercio locale. La sua presenza è dunque per questi una garanzia.

Come dice benissimo l'onorevole Luzzatti nella sua relazione, un istituto autonomo e che ha per fine il pubblico vantaggio differisce in qualche parte da un Istituto per azioni, il quale non ha altro dovere che quello di tutelare i propri interessi. L'Istituto autonomo, per converso, deve contemperare il proprio interesse con quello dell'economia pubblica, specialmente quando il paese